



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA DEC-2012-000011 del 25/01/2012

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni”*;

VISTO l'art. 4, comma 5, del D.lgs. 29 luglio 2010, n. 128, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69”*;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. n. 90 del 14 maggio 2007 che istituisce la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, e le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio 2008, n.123;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 9 aprile 2003, prot. 6L/2003EN, acquisita al prot. n. 4203-VIA-A.O.113.B del 15.04.2003, concernente il progetto di riqualificazione della

10

centrale di cogenerazione di Limoto di Pioltello (MI), dalla Società Energheia S.r.l., con sede legale in via Capecelatro 69, 20148 Milano;

ACQUISITO il parere interlocutorio negativo n. 205 formulato in data 18 dicembre 2008 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Energheia S.r.l.;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. ST/402/19351 del 3 giugno 2004, acquisito al protocollo DSA/2004/0015296 del 28 giugno 2004;

PRESO ATTO che la Regione Lombardia, con nota prot. QI-2008-0001172 del 17.01.2008, acquisita al protocollo DSA-2008-0002012 del 24.01.2008, ha comunicato che, con DGR n. 6137 del 12 dicembre 2007 ha espresso parere negativo in merito al progetto della centrale di Limoto di Pioltello;

PRESO ATTO che, per le motivazioni evidenziate nel citato parere n. 205 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, non risultava possibile concludere l'istruttoria con un giudizio positivo di compatibilità ambientale;

PRESO ATTO che, con provvedimento n. DSA-DEC-2009-0000991 del 26 agosto 2009, si disponeva la pronuncia interlocutoria negativa circa la compatibilità ambientale del progetto di riqualificazione della centrale di cogenerazione di Limoto di Pioltello (MI);

VISTA la nota n. DVA-2011-0007873 del 31 marzo 2011 con cui, stante il lasso tempo trascorso dalla notifica del detto decreto interlocutorio e stante il fatto che non risultava a quella data pervenuta alcuna istanza di riavvio del procedimento, si è provveduto a comunicare, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., alla Società Energheia S.r.l. il preavviso di provvedimento negativo, informando la stessa Società della facoltà di presentare, entro 10 giorni da tale comunicazione, eventuali osservazioni;

PRESO ATTO che, a seguito della sopra richiamata comunicazione, la Società Energheia S.r.l., con nota del 16 maggio 2011, acquisita al protocollo DVA-2011-0012666 del 25 maggio 2011, ha fatto richiesta di riavvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di riqualificazione della centrale di Limoto di Pioltello richiamando, a sostegno

della stessa, la sentenza del TAR Lombardia n. 1057 del 27 aprile 2011, che annulla l'accordo di programma per l'attuazione dell'atto di intenti finalizzato alla riqualificazione dell'area ex SISAS;

ACQUISITO il parere n. 831 formulato in data 2 dicembre 2011 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, dove si ritiene che la sentenza del TAR sopra richiamata non possa essere considerata sufficiente né al riavvio del procedimento né alla modifica del giudizio di compatibilità ambientale espresso con parere interlocutorio negativo n. 205 del 18 dicembre 2008, non essendo stata prodotta dalla società Energheia S.r.l. documentazione atta a modificare le motivazioni di carattere strettamente ambientale che ne hanno determinato l'emanazione;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., alla conclusione del procedimento;

SI DETERMINA

Parchiviazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale relativo al progetto di riqualificazione della centrale di cogenerazione di Limoto di Pioltello (MI), proponente Energheia S.r.l., con sede legale in via Capecelatro 69, 20148 Milano.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Energheia S.r.l., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Milano, al Comune di Limoto di Pioltello, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Lombardia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.

12

Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mariano Grillo)